

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2020
591/2020/R/RIF

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI NECESSARI ALLE DETERMINAZIONI TARIFFARIE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ANCHE DIFFERENZIATI, E ASSIMILATI A DE VIZIA TRANSFER S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1139^a riunione del 22 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110 (di seguito: decreto-legge 18/20);
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Rilancio”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, gli articoli 106 e 138;

- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, c.d. decreto “Agosto”;
- il decreto del Ministro dell’Interno 30 settembre 2020 recante il “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020” (di seguito: D.M. 30 settembre 2020);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il suo Allegato (MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” (di seguito: deliberazione 57/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, recante “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 238/2020/R/RIF);
- la determina 27 marzo 2020, 02/DRIF/2020, recante “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;
- il Comunicato dell’Autorità 6 luglio 2020, recante “Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2020”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed*

- economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” (lett. g);*
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);*
 - ai sensi dell'articolo 1, comma 683 della legge 147/2013, *“Il consiglio comunale deve approvare [...] le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;*
 - quanto al termine, la disposizione citata prevede altresì che le tariffe della TARI siano approvate entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, per l'anno in corso da ultimo con D.M. 30 settembre 2020, al 31 ottobre; in proposito, tuttavia, il successivo decreto-legge 18/20, all'articolo 107, comma 5, ha disposto inoltre che:
 - *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*
 - ai sensi dell'articolo 2, comma 20 della legge 481/95, per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità:
 - *“irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie [...]” (lett. c).*

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF “[...] il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente” “[...] corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati” nonché all’adozione delle determinazioni da parte dell’Ente medesimo, che provvede alla trasmissione all’Autorità per la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, la conseguente approvazione;
- ai sensi del successivo articolo 7 della medesima deliberazione 443/2019/R/RIF:
 - “In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l’Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all’Autorità, informando contestualmente il gestore” (comma 1);
 - “L’Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l’adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95” (comma 2);
- con successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l’Autorità ha provveduto a rafforzare, in un’ottica di tutela degli utenti, il descritto meccanismo di garanzia di attuazione della disciplina tariffaria, prevedendo, in particolare, che:
 - “Laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF” (articolo 1, comma 4);
 - “La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell’Ente territorialmente competente nell’ambito della procedura di approvazione di cui all’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF è da considerarsi inerzia ai sensi dell’articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l’Ente ne dà comunicazione all’Autorità, che procede secondo la normativa vigente” (articolo 3 comma 1);
 - “È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L’Autorità si riserva comunque di

- procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95" (articolo 3, comma 2);*
- *"Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell'Autorità" (articolo 3, comma 3);*
 - *"In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione" (articolo 3, comma 4).*
 - con deliberazione 238/2020/R/RIF, anche prendendo atto delle novità legislative introdotte con il decreto-legge 18/20, l'Autorità ha previsto che *"nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma 5 [dell'articolo 107 del medesimo decreto-legge], approvi per l'anno 2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, il Comune procede comunque a: - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola – la TARI (2019) non consentirebbe di coprire [...]"*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Comune di Olbia ha segnalato a questa Autorità l'inerzia del gestore De Vizia Transfer S.p.A. (di seguito: De Vizia Transfer o Società) nella trasmissione dei dati e dei documenti più volte sollecitati e necessari ai fini della procedura di validazione di cui al sopra citato articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF, richiedendo l'attivazione dei previsti meccanismi di garanzia di cui all'articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/RIF nonché agli articoli 1, comma 4, e 3 della deliberazione 57/2020/R/RIF;
- con atto del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell'Autorità, la Società è stata diffidata a trasmettere, entro il 20 novembre 2020, i dati e i documenti richiesti dal Comune di Olbia, in qualità di Ente territorialmente competente alla procedura di validazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- il suddetto termine è scaduto senza che la Società abbia provveduto ad inviare i dati e i documenti richiesti

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per intimare a De Vizia Transfer l'adempimento delle prescrizioni regolatorie in materia tariffaria ai sensi degli

- articoli 7 della deliberazione 443/2019/R/RIF e 3 della deliberazione 57/2020/R/RIF, entro 15 giorni dal ricevimento del presente provvedimento;
- la mancata ottemperanza alla presente intimazione da parte della predetta Società, entro la data indicata, costituisca presupposto per l'eventuale avvio di un'istruttoria formale, per l'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

1. di intimare De Vizia Transfer S.p.A. ad adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti prescritti ed elaborati secondo le previsioni di cui alla deliberazione 443/2020/R/RIF ed al suo Allegato (MTR), nonché della deliberazione 57/2020/R/RIF, entro 15 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, e contestualmente a inviarne prova documentale all'Autorità tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it;
2. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto al precedente punto 1 nei termini ivi previsti, costituisca presupposto per l'eventuale avvio di un'istruttoria formale, per l'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell'Autorità per le azioni a seguire, ivi inclusa la comunicazione del presente provvedimento a De Vizia Transfer S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini